



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: È SUFFICIENTE LA RIVENDITA
NEL TERMINE DI LEGGE**

- Sentenza del 08/04/2025, n. 16/927 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Izzi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE -
IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA.

Prima casa - Imposta di registro - Immobile agevolato - Prepossidenza -
Successiva vendita - Sufficienza - Mancata dichiarazione in atto - Irrilevanza.

Massima

In materia di imposta di registro, il contribuente può usufruire dei benefici fiscali connessi all'acquisto della "prima casa", laddove proceda, nel termine di legge, all'alienazione di altro immobile "agevolato" di cui sia titolare nel territorio nazionale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non osta alla predetta agevolazione la mancata dichiarazione da parte del contribuente, in sede di rogito, della volontà di alienare l'immobile preposseduto, purché abbia avuto luogo la successiva vendita).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 631, art. 1, comma 4 *bis*, nota II *bis* della Tariffa
- Parte I[^].

Conformità

- CGT II° Lombardia, Sez. 15, n. 1218 del 04/04/2023.

Anno pubb.

- 2025.